



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 45

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

235^a seduta: martedì 25 maggio 2021

Presidenza del presidente OSTELLARI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(882) Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI. – *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTEPag. 3, 7
 CALIENDO (FIBP-UDC) 7
 GAUDIANO (M5S) 7
 MIRABELLI (PD), relatore 3

(1255) CIRIANI. – *Modifica all'articolo 604-bis del codice penale in materia di negazione, minimizzazione in modo grave o apologia dei massacri delle foibe*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTEPag. 7, 9
 GAUDIANO (M5S) 9
 MALAN (FIBP-UDC) 9
 PEPE (L-SP-PSd'Az), relatore 7

(2042) Fiammetta MODENA e GASPARRI. – *Disposizioni in materia di esercizio effettivo della professione forense da parte dei praticanti avvocati*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTEPag. 9, 11
 DAL MAS (FIBP-UDC) 10
 MODENA (FIBP-UDC) 11

(922) PILLON e URRARO. – *Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche*

(1979) SANTANGELO e Elvira Lucia EVANGELISTA. – *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche*, e della petizione n. 837 ad essi attinente

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 922 e congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1979 e rinvio)

PRESIDENTEPag. 11, 14
 GAUDIANO (M5S) 14
 URRARO (L-SP-PSd'Az), relatore 11

(1709) D'ALFONSO ed altri. – *Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari*

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTEPag. 14, 15
 CALIENDO (FIBP-UDC) 15
 SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia 14, 15

(2086) PILLON ed altri. – *Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio*

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTEPag. 15

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(882) Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI. – Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 882, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mirabelli.

MIRABELLI, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in oggetto, già approvato nell'altro ramo del Parlamento, si propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, oggi contenute prevalentemente nel codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), inserendole nel codice penale. L'obiettivo della proposta di legge è quello di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

L'articolo 1 modifica il codice penale, inserendo tra i delitti il titolo VIII-*bis*, rubricato «Dei delitti contro il patrimonio culturale», composto da 19 nuovi articoli (da 518-*bis* a 518-*vicies*). In particolare, la riforma inserisce nel codice penale le seguenti disposizioni.

L'articolo 518-*bis* del codice penale punisce il furto di beni culturali con la reclusione da due a otto anni (pena significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto). La condotta consiste nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale per il reato di furto o dal codice dei beni culturali (quando i beni rubati appartengono allo Stato o il fatto è commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca, *ex* articolo 176), la pena della reclusione va da quattro a dodici anni.

L'articolo 518-*ter* del codice penale punisce l'appropriazione indebita di beni culturali con la reclusione da uno a quattro anni. Con questo nuovo delitto si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario.

L'articolo 518-*quater* del codice penale punisce la ricettazione di beni culturali con la reclusione da tre a dodici anni. La disposizione riproduce, inasprendo la sanzione penale ed eliminando le circostanze aggravanti e attenuanti, il contenuto dell'articolo 648 del codice penale; si prevede però, diversamente dalla fattispecie generale di ricettazione, che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

L'articolo 518-*quinquies* del codice penale punisce con la reclusione da quattro a dodici anni l'impiego illecito di beni culturali. La fattispecie riguarda chiunque – salvi i casi di concorso di reato, di ricettazione e di riciclaggio – impiega illecitamente in attività economiche e finanziarie beni culturali provenienti da delitto. Il delitto è aggravato quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è attenuato se il fatto è di particolare tenuità. Anche in questo caso la fattispecie si applica anche quando l'autore del delitto, da cui il bene culturale proviene, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

L'articolo 518-*sexies* del codice penale punisce con la reclusione da cinque a quattordici anni il riciclaggio di beni culturali: la condotta è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'articolo 648-*bis* del codice penale, ma la pena è inasprita. È confermata anche l'aggravante quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Inoltre, la fattispecie trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. Si rileva che per i nuovi delitti di furto, appropriazione indebita, ricettazione e riciclaggio di beni culturali, il legislatore prevede la sola pena detentiva e non anche, come previsto per le corrispondenti fattispecie comuni, pena detentiva e pena pecuniaria.

L'articolo 518-*septies* del codice penale punisce l'autoriciclaggio di beni culturali con la reclusione da tre a dieci anni. La disposizione riproduce, aumentando la pena detentiva ed eliminando la pena pecuniaria, l'articolo 648-*ter*.1 del codice penale che dispone in materia di autoriciclaggio. Analogamente alla fattispecie generale, la pena è più lieve (reclusione da due a quattro anni) se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. È prevista una aggravante quando il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionali, ed un'attenuante per colui che si sia adoperato per ridurre la portata del danno, per assicurare le prove e il recupero dei beni culturali. Anche in questo caso il delitto si applica a prescindere dalla non imputabilità dell'autore del reato presupposto o dalla mancanza di una condizione di procedibilità.

L'articolo 518-*octies* del codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. Si tratta di punire la condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Si tratta di

una norma innovativa nel nostro ordinamento, mutuata da una disposizione della Convenzione di Nicosia (articolo 9).

L'articolo 518-*novies* del codice penale punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali con la reclusione fino a due anni e la multa fino a 80.000 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del codice dei beni culturali.

L'articolo 518-*decies* del codice penale punisce con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da 258 a 5.165 euro l'uscita o esportazione illecite di beni culturali. La proposta di legge inserisce nel codice penale, conservando la pena e operando alcune modifiche, il delitto di cui all'articolo 174 del codice dei beni culturali, che punisce l'illecita uscita o esportazione di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. Nel caso in cui il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali», è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ai sensi dell'articolo 30 del codice penale e la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.

L'articolo 518-*undecies* del codice penale punisce la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Al primo comma è prevista la reclusione da uno a cinque anni per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili o infruibili beni culturali o paesaggistici; al secondo comma, invece, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni colui che, invece, deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione. La riforma qualifica dunque come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale (articoli 635, 639, 733 e 734 del codice penale) e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

L'articolo 518-*duodecies* del codice penale dispone che in caso di condotte colpose relative alle disposizioni di cui al precedente articolo 518-*undecies* si applichi la reclusione fino a due anni. L'articolo 518-*terdecies* punisce con la reclusione da dieci a diciotto anni la devastazione e il saccheggio di beni culturali. L'articolo 518-*quaterdecies* del codice penale punisce con la reclusione da uno a sei anni e la multa fino a 10.000 euro la contraffazione di opere d'arte: la riforma inasprisce la pena e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del codice dei beni culturali. L'articolo 518-*sexiesdecies* punisce il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali con la reclusione da due a otto anni.

L'articolo 518-*septiesdecies* reca le circostanze aggravanti. Pertanto, la pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici: cagioni un danno di rilevante gravità; è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili; è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416. In caso di esercizio di un'attività professionale, dovrà essere applicata anche la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte oltre alla pubblicazione della sentenza di condanna.

L'articolo 518-*duodevicies* reca circostanze attenuanti che prevedono la diminuzione della pena di un terzo quando un reato – avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici – cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi.

L'articolo 518-*undevicies* dispone la confisca penale obbligatoria – anche per equivalente – delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo. L'articolo 518-*vicies* dispone l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.

L'articolo 1 del provvedimento in oggetto, infine, inserisce nel codice penale – al di fuori del nuovo titolo VIII-*bis* – una nuova contravvenzione: l'articolo 707-*bis*, rubricato «Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli», la cui fattispecie è punita con l'arresto fino a due anni.

L'articolo 2 modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, di cui al nuovo articolo 518-*sexiesdecies* del codice penale, nel catalogo dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale.

L'articolo 3 modifica la disciplina delle attività sotto copertura, di cui all'articolo 9 della legge n.146 del 2006, per prevederne l'applicabilità anche alle indagini sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, previsto dall'articolo 518-*sexiesdecies*, quando siano svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.

L'articolo 4 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, introducendo il nuovo articolo 25-*quaterdecies*, rubricato «Delitti contro il patrimonio culturale» prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

L'articolo 5 abroga alcune disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzio-

natorio penale con la normativa vigente. L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria della riforma. L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Credo che questo provvedimento possa essere discusso e approvato in tempi rapidi per consentire al Paese, su un tema così importante come quello della tutela del nostro patrimonio artistico e culturale, di cui spesso valorizziamo l'esistenza, di essere maggiormente tutelato.

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, vi sono sanzioni che sono state elevate, mi sembra a volte in misura forse eccessiva, ma mi riservo ovviamente di valutarlo meglio. Ciò mi meraviglia, perché credo che, nel prevedere la sanzione penale, avremmo dovuto anche prevedere un comportamento specifico, tale da dare un ristoro al settore culturale, come, ad esempio, lo svolgimento di un'attività all'interno delle sedi culturali, come i musei ed altro, da parte di coloro che commettono questi reati. Ritengo che noi dovremmo cominciare ad abbandonare l'abitudine di ricorrere in via esclusiva alla sanzione penale. E poi, per poter dare una giustificazione, dobbiamo inasprire ogni volta le pene, che diventano non più credibili.

Allora, con la riserva di valutare il testo in una prossima occasione, invito il relatore a fare una riflessione sull'opportunità e sulla possibilità di dare una sanzione penale, ma anche di prevedere l'obbligatorietà di un comportamento conforme alle regole di rispetto dei beni culturali.

GAUDIANO (*M5S*). Signor Presidente, vorrei fare una richiesta di audizioni per quanto riguarda il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Per indicare i nominativi dei soggetti che si intendono audire in relazione al presente disegno di legge è fissato il termine del 1° giugno, alle ore 12. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(1255) CIRIANI. – Modifica all'articolo 604-bis del codice penale in materia di negazione, minimizzazione in modo grave o apologia dei massacri delle foibe

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge 1255.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pepe.

PEPE, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge di iniziativa del senatore Ciriani consta di un solo articolo, il quale interviene sull'aggravante del negazionismo prevista dal terzo comma dell'articolo 604-bis

del codice penale, inserendovi l'esplicito riferimento ai massacri delle foibe.

Con la legge n. 115 del 2016 è stata introdotta nell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 la circostanza aggravante relativa al negazionismo, successivamente emendata dall'articolo 5 della legge n. 167 del 2017, che in particolare ha previsto che, oltre la negazione, può costituire aggravante speciale del reato di cui all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 anche la minimizzazione in modo grave o l'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Passando all'articolo 604-*bis*, il primo e il secondo comma recano un ampio catalogo di fattispecie di reato, punite in via sussidiaria rispetto ad altri eventuali più gravi reati. In particolare, al primo comma, lettera *a*), sono puniti con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro i delitti di propaganda d'idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, nonché i delitti d'istigazione e di commissione di atti discriminatori non violenti per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La lettera *b*), prevede la punizione con la reclusione da sei mesi a quattro anni i delitti d'istigazione o provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché di commissione di atti di violenza per i medesimi motivi. Al secondo comma sono punite con la reclusione da sei mesi a quattro anni la partecipazione o l'assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che si prefiggono l'incitamento alla discriminazione, violenta e non, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e con la reclusione da uno a sei anni la promozione e la direzione di tali enti.

Il disegno di legge prevede l'inserimento, al terzo comma, dello specifico riferimento ai massacri delle foibe, per quanto riguarda sia la negazione, sia la minimizzazione o l'apologia.

Il disegno di legge, insomma, intervenendo sull'articolo 604-*bis* del codice penale, intende corroborare e rafforzare gli strumenti e le forme disponibili di contrasto dei fenomeni di negazionismo, giustificazionismo e riduzionismo del massacro delle foibe, rispondendo al contempo al forte e diffuso desiderio di condanna sociale e politica di questa tragedia. La relativa presa di coscienza si snodò in un processo lento, che soltanto nel 2004 – con la legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati – ha trovato un punto di approdo ed un formale riconoscimento da parte della Repubblica, che nella data del 10 febbraio commemora solennemente tale tragedia, con la finalità dichiarata di «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe».

Sulla scia di questo processo, occorre dare continuazione all'attività di preservazione, salvaguardia, presidio e tutela della dignità umana, contrastando l'emergenza di fenomeni anti-sociali e potenzialmente dirompenti, che al contempo preoccupano ma devono essere oggetto di costante monitoraggio e generare una continua e decisa azione di contrasto: la base

giuridica sulla quale fondare detto intervento, dal proponente del disegno di legge, è ravvisata nel terzo comma dell'articolo 604-*bis* del codice penale (già comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, disposizione, quest'ultima, introdotta dalla legge 16 giugno 2016, n. 115). Esso ha ampliato, specificandola, la portata della previsione di cui all'originario articolo 3 della suddetta Convenzione, recante la condanna della segregazione razziale e dell'*apartheid*, ivi collocando la previsione della punibilità dei reati di propaganda, nonché istigazione e incitamento di idee fondate sulla superiorità o l'odio razziale e sulla negazione, l'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7, e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

All'interno di tale previsione, al proponente appare dunque opportuno esplicitare, accanto al riferimento espresso alla Shoah, il riferimento ai massacri delle foibe. Sebbene infatti l'attuale formulazione della norma consenta di ascrivere tali fattispecie di reato alla categoria generale dei «crimini di genocidio», dei «crimini contro l'umanità» e dei «crimini di guerra», la previsione espressa della tipologia di reato è considerata necessaria e indispensabile al fine di condannare e contrastare, con assoluta fermezza, chiarezza e coerenza, il fenomeno del negazionismo di una delle pagine più tragiche della storia del nostro Paese.

MALAN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, la nuova formulazione dell'articolo 604-*bis* del codice penale, come è stato ricordato, comprende tutti i fatti ritenuti crimini di guerra e crimini contro l'umanità dalla Convenzione internazionale del 1966. Immagino che la questione delle foibe non sia inclusa in quell'elenco, altrimenti sarebbe superfluo specificarlo.

GAUDIANO (*M5S*). Signor Presidente, anche su questo disegno di legge chiedo di effettuare un ciclo di audizioni nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Propongo di fissare il termine, per indicare i nominativi dei soggetti da audire, entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(2042) Fiammetta MODENA e GASPARRI. – Disposizioni in materia di esercizio effettivo della professione forense da parte dei praticanti avvocati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge 2042.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Dal Mas.

DAL MAS, *relatore*. Signor Presidente, il provvedimento in titolo reca la modifica dell'istituto della pratica forense, attraverso la novella dell'articolo 41, «Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio» della legge 31 dicembre 2012, n. 247, al fine di rendere chiara ed efficace la normativa stessa in conformità alla *ratio* della riforma professionale.

L'articolo 1 illustra le finalità del disegno di legge con lo scopo dichiarato di consentire ai praticanti avvocati l'esercizio effettivo della pratica forense in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso.

L'articolo 2 – introducendo modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 – prevede che i praticanti avvocati, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, siano ammessi, per un periodo non superiore a cinque anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti ai medesimi tribunali, in sede penale, si prevede che essi possano essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazioni di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero, secondo i limiti di cui all'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479.

L'articolo 3 prevede che i praticanti avvocati ammessi ad esercitare il patrocinio possano chiedere al consiglio dell'ordine l'autorizzazione a esercitare l'attività professionale nei limiti di cui all'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, con la supervisione dell'avvocato presso il quale svolgono la pratica. Il consiglio dell'ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

Sempre a norma del suddetto articolo si prevede che il Ministro della giustizia, con proprio decreto – da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge – debba adottare le modifiche necessarie ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, in particolare l'articolo 9, a quanto disposto dalla legge proposta.

L'articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Desidero infine esprimere un ringraziamento per l'iniziativa della senatrice Modena, che affronta un tema che i liberi professionisti praticanti conoscono benissimo. Qualcuno dice che gli avvocati in Italia forse sono troppi (240.000), però l'esercizio di forme intermedie della professione, che facciano in modo che chi ha acquisito una certa professionalità non sia lasciato indietro, ma sia messo nelle condizioni comunque di poter lavorare, credo sia un principio di civiltà, cui questo disegno di legge intende dar seguito. Esso interviene sulla legge n. 247 del 2012 (un testo unico della legge forense, di fatto), che, all'articolo 41, tocca la questione dell'esercizio della professione e della possibilità, per i praticanti, dopo i primi sei mesi, di poter esercitare funzioni effettive e quindi il cosiddetto patrocinio.

MODENA (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, propongo di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato.

PRESIDENTE. Propongo di fissare il termine per l'indicazione dei soggetti da audire entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(922) PILLON e URRARO. – *Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche*

(1979) SANTANGELO e Elvira Lucia EVANGELISTA. – *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche*, e della petizione n. 837 ad essi attinente

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 922 e congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1979 e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 922, sospesa nella seduta del 18 maggio scorso.

Comunico che è pervenuto il disegno di legge n. 1979, a prima firma del senatore Santangelo, di analogo contenuto. Pertanto, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento del Senato, se ne propone la discussione congiunta con il disegno di legge n. 922.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Urraro.

URRARO, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 1979 regolamenta, così come il disegno di legge n. 922, il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini biologiche, senza tuttavia sacrificare il diritto all'anonimato della madre. Sul punto è necessario prendere le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 18 novembre 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 (come sostituito dall'articolo 177, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003) in quanto non prevede la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata (ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) su richiesta del figlio, al fine di poter valutare la revoca di tale dichiarazione.

Tale pronuncia segue l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Godelli contro l'Italia (sentenza del 25 settembre 2012, ricorso n. 33783/09) che aveva ritenuto il nostro apparato normativo, sul tema, in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in particolare con l'articolo 8 che prevede il diritto al rispetto della vita privata e familiare) nella parte in cui non consente né la reversibilità del segreto conseguente alla scelta dell'oblio operata dalla partoriente, né l'accesso del figlio alle informazioni sulle proprie origini (infor-

mazioni diverse dall'identificazione della partoriente). La Corte europea dei diritti dell'uomo è tornata sul tema, ribadendo che il diritto a risalire alle proprie radici fa parte della tutela della vita privata, che comprende il diritto a conoscere i dettagli della propria identità di essere umano, come l'identificazione della genitura biologica, e costituisce passaggio sul cammino di costruzione della personalità.

Il testo proposto incide sulla legge 4 maggio 1983, n. 184 e contiene altresì disposizioni per assicurare il diritto del minore di crescere ed essere educato dalla propria famiglia. Si tratta di un principio che permea l'intera legge, che è stato oggetto, altresì, di diverse pronunce giurisprudenziali: si configura, quindi, l'adozione come *extrema ratio* da perseguire solo laddove la conservazione della relazione tra genitori e minore possa compromettere definitivamente il corretto e sano sviluppo del minore stesso. Il diritto del minore a vivere presso la propria famiglia biologica non ha, quindi, carattere assoluto, ma è cedevole di fronte al superiore interesse a una crescita sana ed equilibrata. La famiglia, quale formazione sociale riconosciuta espressamente dalla Costituzione, rappresenta, infatti, il luogo naturale che deve fornire al minore gli elementi necessari per la crescita e porre la base per lo sviluppo della personalità. In questo contesto si colloca la legge n. 184 del 1983 che disciplina l'affidamento del minore, nonché l'adozione nazionale e internazionale; tale ultimo istituto, in particolare, ha recentemente subito un forte decremento.

Dalle declinate premesse muove i passi il disegno di legge n. 1979, che si propone un'organica e condivisa revisione della legge n. 184 del 1983, sul presupposto che la complessità degli interessi preminenti in gioco, del minore e delle famiglie aspiranti all'adozione non possa essere affrontata con singoli interventi normativi che rischiano di sovrapporsi e di allungare i tempi di approvazione di una necessaria complessiva riforma migliorativa. L'intervento normativo si pone dunque l'ambizioso obiettivo di porre in primo piano l'interesse superiore del minore a vivere e crescere all'interno della famiglia e da essa ad essere mantenuto, istruito ed educato (articolo 30 della Costituzione), al fine di favorire una crescita armonica che tenga conto delle sue inclinazioni superando così la logica adulto-centrica. In particolare, l'articolo 1 contiene le modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, con l'intento di accelerare, semplificare e garantire certezza dei tempi del procedimento adottivo, ponendo sempre al centro l'interesse preminente del bambino.

Il medesimo intento muove anche le modifiche apportate al capo I del titolo III della legge n. 184 del 1983, riguardante la disciplina dell'adozione internazionale, sull'assunto di un procedimento improntato sul principio di trasparenza, anche per quanto attiene ai requisiti e all'attività svolta dagli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter e per l'immediato riconoscimento degli effetti giuridici prodotti dall'adozione.

Particolare rilievo assume altresì la modifica sulla composizione della Commissione per le adozioni internazionali, che transita all'interno della struttura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazio-

nale e acquisisce una diversa eterogenea composizione, in grado di intercettare con maggiore efficacia le esigenze del delicato contesto adottivo.

L'articolo 1 modifica pertanto la legge sulle adozioni, intervenendo sulla rapidità di alcuni adempimenti degli organi giurisdizionali coinvolti nel procedimento di adozione e rispetto alle impugnazioni. Inoltre, disciplina il nuovo procedimento di interpello, in coerenza con quanto previsto dalla giurisprudenza costituzionale, nonché tutti gli altri aspetti. L'articolo 2 rimanda all'adozione di un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina dei seguenti elementi: le linee guida per la definizione dei requisiti minimi dei servizi e dei costi degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-*ter* della legge 4 maggio 1983, n. 184; i criteri per la semplificazione delle forme di sostegno in favore delle coppie adottive; gli obblighi di trasparenza e di rendicontazione sull'attività svolta dagli enti autorizzati di cui alla lettera *a*) del comma 1 del medesimo articolo 39-*ter*.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina del certificato di assistenza al parto recata dal citato codice in materia di protezione dei dati personali. All'attuale disciplina, che prevede che il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento; si aggiunge la riserva che fa salvo quanto previsto dalla nuova disciplina dell'interpello prevista dal presente disegno di legge.

L'articolo 4 dispone modifiche di coordinamento al regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Si prevede quindi che la madre sia informata di alcuni elementi: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non voler essere nominata, di cui al comma 1; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, o confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la dichiarazione di non voler essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma ai sensi dell'articolo 28, commi da 7 a 7-*quater*, della legge 4 maggio 1983, n. 184; della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-*quinqüies*, della legge n. 184 del 1983. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo.

L'articolo 5 reca alcune disposizioni transitorie. Al comma 1, si dispone che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la madre che abbia già manifestato la volontà di non essere nominata,

può confermare l'intenzione dando comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. Si demanda poi al Ministero della giustizia di definire le modalità di tale comunicazione. Si prevede l'applicazione della nuova disciplina per il caso in cui la madre non abbia confermato la propria volontà. Infine, l'articolo 6 prevede che il Governo, dopo due anni dalla data di entrata in vigore della legge, trasmetta alle Camere i dati relativi all'attuazione della presente legge, in particolare rispetto alle dichiarazioni di nascita rese dalla madre con l'intenzione di restare anonima.

L'obiettivo dei disegni di legge in titolo, in conclusione, è stato supportato anche da autorevoli giurisprudenze della Corte costituzionale. Agli atti della Commissione vi è anche una petizione, sollecitata dal Comitato preposto per la tutela delle origini biologiche, che ha preso le mosse proprio da una delle ultime sentenze della Corte costituzionale.

Sul punto sarebbe opportuno, a mio avviso, disporre un brevissimo ciclo di audizioni.

GAUDIANO (*M5S*). Signor Presidente, concordo con la proposta di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato.

PRESIDENTE. Propongo di fissare il termine per indicare i nominativi dei soggetti da audire entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(1709) D'ALFONSO ed altri. – Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1709, sospesa nella seduta dell'11 maggio scorso.

Nell'ultima seduta avevamo chiesto al Governo di indicare un soggetto deputato a riferire in Commissione in relazione a questo tema. Invito nuovamente il Governo a designare un soggetto dell'amministrazione della giustizia competente ad affrontare l'impatto del provvedimento in titolo nelle audizioni dell'Ufficio di Presidenza integrato, che si sarebbero dovute tenere in maggio e che, necessariamente, dovranno a questo punto essere dilazionate al calendario del prossimo mese.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, ho trasmesso la richiesta agli uffici; la prossima settimana ritengo di essere in condizioni di indicare il nominativo, perché al momento sono in corso dei cambiamenti nell'ambito dei settori di competenza.

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, vorrei sapere se corrisponde a vero che nell'ambito del tavolo di lavoro indicato dal Ministero sia stato posto anche questo tema.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. I lavori della Commissione sul processo penale sono terminati, come noto. Siamo in attesa della stesura degli emendamenti da parte del Ministero. Il tema è stato marginalmente affrontato durante i lavori, ma non mi risulta che vi siano emendamenti in proposito.

PRESIDENTE. Attendiamo di conoscere le determinazioni del Governo e la relazione in materia.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(2086) PILLON ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2086, sospesa nella seduta dell'11 maggio scorso.

Stante l'indicazione di nove soggetti da audire pervenuta dai Gruppi, la discussione è ulteriormente rinviata, in attesa dello svolgimento della predetta attività conoscitiva in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,10.

